



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



L. STABILITA': SIULP E SAP DENUNCIANO ON. NESCI PER FRASE DIFFAMATORIA

Siamo uomini di Stato che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle Istituzioni per servirle, onorarle e rispettarle.

Per questo non possiamo accettare, anche quando a proferirle è un deputato della Repubblica come l'Onorevole Dalila Nesci, frasi diffamatorie che mettono in dubbio il nostro giuramento di fedeltà e di rispetto alle Istituzioni.

Ad affermarlo sono Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, e Nicola Tanzi, Segretario Generale del SAP, in una nota nella quale, commentando l'intervento dell'Onorevole Nesci svolto ieri in aula alla Camera sullo scorrimento delle graduatorie per il concorso da Vice Sovrintendente, danno notizia che denunceranno la predetta Onorevole per le frasi diffamatorie relative alle sue affermazioni circa le presunte pressioni esercitate da SIULP e SAP nei confronti degli onorevoli Fiano e Rosato del PD per far esprimere loro un voto contrario all'emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle circa lo scorrimento della graduatoria del citato concorso.

Affermare che il maxi concorso l'hanno voluto SIULP e SAP e che gli stessi abbiano esercitato pressioni sui parlamentari del PD, oltre ad essere falso, offende, diffamandola, la nostra dignità di onesti e leali servitori dello Stato.

FLASH nr. 50 - 2013

- Legge stabilità: SIULP e Sap denunciano On. Nesci per frase diffamatoria. Lanci di agenzia
- Poliziotti, i nuovi proletari della crisi
- Tetto salariale: prime due pronunce della Corte Costituzionale
- Concorso Pubblico a 964 posti di Allievo Agente della Polizia di Stato
- Mobilità ferroviaria degli appartenenti alla P. di S.
- INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il 3° grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave
- Forniture abiti civili per il personale della P. di S. adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo anno 2013



Il maxi concorso, per il quale il Consiglio di Stato ha dato l'ok affinché fosse bandito, anche perché comporta un risparmio di circa 10 milioni di euro, a differenza da quanto affermato in modo infondato dall'Onorevole Nesci, è stato voluto dal Dipartimento della P.S. quale strumento per colmare, nel giro di tre, quattro anni al massimo, i vuoti di organico presenti nel ruolo dei Sovrintendenti, proprio per dare maggiore impulso alla lotta alla criminalità.

SIULP e SAP, come tutti gli altri sindacati, pur non ritenendo questa procedura sicuramente una risposta esaustiva per azzerare i ritardi nel concorso, l'hanno considerato comunque un rimedio straordinario al grave ritardo che si è accumulato grazie all'attuale procedura.

Ecco perché affermare che SIULP e SAP abbiano voluto questo concorso è infondato e offensivo all'integrità dell'azione del sindacato.

Il maxi concorso, che salvaguarda l'annualità della decorrenza della promozione, evitando così gravissimi danni all'avanzamento in carriera dei poliziotti, come avveniva in passato e sino al 2000, ha modificato - riducendoli drasticamente - anche i titoli utili alla valutazione, proprio per evitare - come successo anche con l'ultimo concorso appena concluso - che il lavoro di valutazione durasse anni e anni.

Ecco perché, concludono i sindacalisti, denunceremo l'onorevole Nesci per le parole con cui ha diffamato il SIULP e il SAP, sperando che la "cittadina", ritenendosi - come più volte affermato in dichiarazioni di principio - il "nuovo che avanza", rinunci alle proprie tutele di parlamentare e venga in aula a dimostrare le gravi accuse e l'infamia rivolte ai due maggiori sindacati della Polizia di Stato, che da soli rappresentano la maggioranza del personale sindacalizzato

Sostenere che un cittadino possa aver privato un parlamentare della Repubblica della propria libertà di votare in piena autonomia, nel rispetto della fedeltà del mandato ricevuto dai cittadini, è un fatto gravissimo che, a nostro giudizio, costituisce reato; ma se questa accusa la si rivolge a uomini dello Stato o, come nel caso in specie, ad appartenenti alle Forze di Polizia, oltre che essere un reato grave, costituisce pure un'infamia, quando è infondato.

Se invece l'onorevole Nesci non rinuncerà alle sue tutele di parlamentare, allora saremo costretti a condividere, sottolineano Romano e Tanzi, che ha ragione chi sostiene che, se questi signori del Movimento Cinque Stelle sono il "nuovo che avanza", forse ci toccherà rimpiangere la prima Repubblica.

Roma, 19 dicembre 2013

Lanci di agenzia

Polizia: Siulp e Sap denunciano deputata M5S, "ci diffama"

Ieri in Aula Dalila Nesci parla di pressioni dei sindacati su Pd

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - I sindacati di polizia Siulp e Sap denunciano la deputata Dalila Nesci (M5S) per una frase da loro ritenuta diffamatoria pronunciata ieri alla Camera. "Siamo - dicono Felice Romano e Nicola Tanzi, segretari generali rispettivamente di Siulp e Sap - uomini di Stato che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle Istituzioni per servirle, onorarle e rispettarle. Per questo non possiamo accettare, anche quando a proferirle è un deputato della Repubblica come l'onorevole Dalila Nesci, frasi diffamatorie che mettono in dubbio il nostro giuramento di fedeltà e di rispetto alle Istituzioni".

Ieri la deputata è intervenuta in Aula parlando di pressioni esercitate da Siulp e Sap nei confronti degli onorevoli Fiano e Rosato del Pd per far esprimere loro un voto contrario all'emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle sullo scorrimento della graduatoria del concorso da vice sovrintendente di polizia. "Affermare che il maxi concorso l'hanno voluto Siulp e Sap e che gli stessi abbiano esercitato pressioni sui

parlamentari del Pd - sostengono Romano e Tanzi - oltre ad essere falso, offende, diffamandola, la nostra dignità di onesti e leali servitori dello Stato.

Il maxi concorso, per il quale il Consiglio di Stato ha dato l'ok affinché fosse bandito, anche perché comporta un risparmio di circa 10 milioni di euro, a differenza da quanto affermato in modo infondato dall'onorevole Nesci, è stato voluto dal Dipartimento della P.S. quale strumento per colmare, nel giro di tre, quattro anni al massimo, i vuoti di organico presenti nel ruolo dei Sovrintendenti, proprio per dare maggiore impulso alla lotta alla criminalità".

"Denunceremo l'onorevole Nesci - proseguono i segretari - per le parole con cui ha diffamato il Siulp e il Sap, sperando che la "cittadina", ritenendosi, come più volte affermato in dichiarazioni di principio, il "nuovo che avanza", rinunci alle proprie tutele di parlamentare e venga in aula a dimostrare le gravi accuse e l'infamia rivolte ai due maggiori sindacati della Polizia di Stato, che da soli rappresentano la maggioranza del personale sindacalizzato"

Dal profilo facebook dell'On. Emanuele Fiano del PD

"Da più parti mi scrivono perché io sarei contrario allo scorrimento delle graduatorie interne di polizia, il problema è che io non sono contrario, ho votato a favore in commissione affari costituzionali e fatto votare a favore come capogruppo il gruppo del PD, in commissione bilancio dove siamo da tre giorni e dove io non voto, ho fatto dichiarazione a favore, e la rifarò registrandola e mandandola in rete, ma è contrario il Governo perché lo sono i tecnici del ministero dell'Interno, i quali adducono varie ragioni che sintetizzerò e pubblicherò, quindi nè io nè l'On. Rosato abbiamo cambiato opinione. Noi SIAMO FAVOREVOLI."

SICUREZZA: Dipartimento P.S., senza fondamento cifre sindacati su graduatorie = precisazione su nuova selezione per accesso a qualifica vice sovrintendente

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - «Alcune Organizzazioni Sindacali di categoria hanno formulato critiche sulla opportunità di indire una nuova selezione, riservata al personale della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente. Secondo tali organizzazioni sarebbe preferibile proseguire ad attingere a pregresse graduatorie con conseguente risparmio di risorse economiche».

A questo riguardo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che «Il D.P.R. 24 Aprile 1982 n.335 prevede l'obbligo dell'annualità delle procedure di reclutamento in concorsi interni riservati. Lo scorrimento delle graduatorie esistenti costituirebbe, inoltre, un grave pregiudizio a danno dei candidati più giovani che, non avendo avuto l'anzianità necessaria per partecipare ai concorsi già banditi, perderebbero ogni 'chance di diventare vice sovrintendente».

«Procedere attingendo da vecchie graduatorie avrebbe quindi leso legittime aspettative esponendo l'Amministrazione di P.S. a contenziosi giudiziari sfavorevoli oltre, ovviamente, a dover bandire le procedure concorsuali come previsto dalla norma.

Si è inoltre chiarito - viene precisato - che la procedura concorsuale sarà attuata senza oneri di spesa per la finanza pubblica, poiché sarà eseguita per soli titoli (con un risparmio di almeno un milione di euro a concorso da moltiplicare per 9 concorsi quante sono le annualità arretrate) che saranno esperite in un'unica soluzione».

Le cifre riportate da alcune organizzazioni sindacali «sono quindi prive di ogni fondamento atteso che le selezioni per soli titoli non comportano alcun costo di missione. Si aggiunge inoltre che anche la formazione del personale sarà svolta on-line direttamente nelle sedi di servizio, evitando anche in questo caso, costi di missione. In tal senso si è anche espresso il Consiglio di Stato a cui la questione era stata opportunamente sottoposta».

Poliziotti, i nuovi proletari della crisi

Intervista al Segretario generale Felice Romano pubblicata su magazine.it a cura di Gianni Rosini

Una guerra tra poveri, emarginati, gli stessi che Pier Paolo Pasolini raccontava nella sua poesia "Il Pci ai giovani!". Eccola qui la piazza di oggi: un'arena in cui ad affrontarsi sono due fazioni afflitte dai soliti problemi, dalle medesime ingiustizie sociali ma che, per destino o per scelta, sono destinate a stare l'una di fronte all'altra, mai di fianco. Così, il gesto di poliziotti e finanziari che si sono tolti il casco, durante le manifestazioni dei Forconi a Torino e Genova, il 9 dicembre, diventa il simbolo di un'intera popolazione ormai stremata dalla crisi.

«Abbiamo giurato fedeltà allo Stato», puntualizza Felice Romano, segretario generale del Sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato (Siulp), ma le forze dell'ordine che oggi garantiscono la sicurezza dei governanti sono composte da persone che avrebbero tutto il diritto di stare dall'altra parte, tra chi protesta per avere una casa, un lavoro, un salario dignitoso, un'istruzione per i propri figli. Invece rimangono lì a difendere chi, con leggi sempre più restrittive e conti da far quadrare, gli ha messo il cappio al collo.


I poliziotti di oggi, però, sembrano sempre più lontani dall'etichetta di "complici dello Stato" che spesso gli è stata affibbiata. «Il 70% di loro, alcuni anche con 15 anni di servizio, - racconta Romano - vive con 1300 euro al mese, spesso da fuori sede. A Roma, con questa cifra, paghi l'affitto, perché gli alloggi riservati ai poliziotti non sono più disponibile. A chi li aveva è successo di essere buttato fuori di casa perché mancano i soldi per pagare gli appartamenti». Altri, invece, l'affitto nemmeno possono permetterselo e si arrangiano come possono. «Ci sono casi di colleghi - continua il segretario - che non hanno una casa e dormono in auto, altri che rischiano il posto e nei turni liberi lavorano come lavapiatti, guardie del corpo o buttafuori. C'è anche chi è stato costretto ad autodenunciarsi perché sotto ricatto degli usurai. Come può un poliziotto che deve garantire l'ordine pubblico lavorare in questa situazione privo da condizionamenti?».

È per denunciare queste condizioni limite che la Siulp è scesa in piazza a fianco di altri sindacati, per manifestare contro i tagli da 4 miliardi di euro che negli ultimi cinque anni hanno colpito i fondi alla sicurezza e dimezzato quelli per gli armamenti, per l'accasermamento e per il vestiario delle forze dell'ordine. Il sindacato ha alzato la voce anche contro il blocco del turn over che, in 4 anni, ha portato gli agenti da 107mila a 94mila, con previsioni di ulteriori tagli che, nel 2016, faranno scendere i poliziotti a circa 90mila unità.

Come se non bastasse, Romano rivela che sempre più frequentemente gli agenti stessi devono anticipare i soldi per effettuare un arresto o un'operazione di polizia perché, altrimenti, non ci sarebbero i fondi per realizzarla: «Mettiamo il caso che si debba effettuare un blitz per arrestare un mafioso - ipotizza il segretario - e che non ci siano i fondi. Spesso è successo che i nostri agenti si siano finanziati i costi della spedizione per poi vedersi restituire il prestito solo 18 mesi dopo. La doppia fregatura sta nel fatto che quei soldi, nonostante siano stati spesi, vengono conteggiati nella dichiarazione dei redditi».

Sono questi, quindi, i poliziotti di oggi. Sempre più somiglianti a quelli della Valle Giulia pasoliniana: poveri, senza più amicizia col mondo, esclusi. Esclusi perché, oltre a far la parte dei cattivi, vivono spesso in condizioni da emarginati. «Esatto - conclude Romano -, emarginati. Emarginati, sottopagati, ma considerati dei privilegiati».

Tetto salariale: prime due pronunce della Corte Costituzionale



La Corte Costituzionale ha emesso i suoi primi verdetti in ordine alla legittimità Costituzionale della normativa relativa al tetto retributivo imposto ai Dipendenti pubblici.

Si tratta della sentenza n. 304/2013 del 12 dicembre 2013 e della sentenza n. 310/2013 del 17/12/2013 pronunciate con riferimento, rispettivamente, ai diplomatici ed ai docenti universitari.

Entrambe le pronunce riguardano la legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 1.1, per violazione degli artt. 2, 3, 36, 53, 77 e 97 della Costituzione.

Come anticipato, i giudizi per i quali è stata effettuata la rimessione all'alta Corte riguardano personale della carriera diplomatica e docenti universitari. Ma va, tuttavia, precisato che entrambe le richiamate sentenze hanno una rilevanza che va ben oltre le categorie riguardate, perché affermano principi di diritto che vincolano l'interpretazione della normativa sul tetto salariale e la sua applicazione anche alle altre categorie di dipendenti pubblici.

Sotto questo aspetto vi saranno, con tutta probabilità, effetti anche sugli altri giudizi sollevati dal personale del Comparto Sicurezza e Difesa che la stessa Corte sarà, a breve, chiamata a definire.

Appare, dunque, opportuno evidenziare i principi più importante affermati dal Giudice delle leggi che, con entrambe le sentenze, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale sollevata dai Tribunali Amministrativi Regionali Rimettenti.

In primo luogo, la Corte ha giudicato pienamente legittimo lo strumento del decreto legge per la sussistenza dei presupposti della «necessità» e di «urgenza», di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica. In particolare, la protrazione nel tempo, anche se non senza limiti, delle misure previste non contraddice la sussistenza della necessità ed urgenza, attese le esigenze di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio (sentenza 310).

Inoltre, (sentenza 304), viene affermato il principio che il passaggio tra i gradi realizza un vero e proprio sviluppo della carriera, rendendo irrilevante il fatto che la progressione consegua a promozione con decreto del Ministro o nomina con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro, e che non vi è dubbio che la norma censurata trovi applicazione in tutti i rapporti d'impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte che li disciplina.

Su tale presupposto, la Corte, con entrambe le sentenze ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2 (dignità sociale e solidarietà), 3 (principio di ragionevolezza e di uguaglianza, partecipazione), 36 e 97 (anche in riferimento all'art. 9), Cost., nonché al principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, con riguardo al blocco sia dell'adeguamento, che delle classi e degli scatti.

In particolare la norma impugnata non avrebbe come effetto un'irragionevole disparità di trattamento all'interno del personale, a parità di qualifica e con mansioni conseguentemente corrispondenti, in quanto le voci retributive oggetto del tetto salariale

non esauriscono il novero delle voci componenti il trattamento economico complessivo. Invero, secondo la Corte (sentenza 304), nel caso di specie mancherebbe uno degli elementi cui è connessa l'esigenza dell'identico trattamento retributivo, vale a dire il possesso della medesima anzianità di servizio. Infatti, coloro che hanno maturato il diverso trattamento connesso alla progressione in carriera avvenuta prima del 2011 hanno comunque una maggiore anzianità di servizio, la quale già di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo.

A sostegno delle proprie tesi il Giudice delle leggi richiama la propria precedente giurisprudenza che legittima una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità nelle ipotesi di conservazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dell'amministrazione. Sulla base di queste motivazioni si è ritenuta legittima la disciplina che ha determinato l'abrogazione del cosiddetto istituto dell'allineamento stipendiale (sentenza n. 6 del 1994). Può, quindi, secondo il giudice delle leggi, legittimamente verificarsi che, in casi particolari, nella stessa amministrazione dipendenti con minore anzianità di servizio e, presumibilmente, con incarichi di minor rilievo percepiscano retribuzioni più elevate.

Allo stesso modo, Secondo La Corte Costituzionale la norma sul tetto salariale non viola gli artt. 2, 3 e 36 97 Costituzione poiché «la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (ordinanza n. 368 del 1999; sentenza n. 15 del 1995), mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (ordinanza n. 205 del 1998; sentenza n. 273 del 1997)» (ordinanza n. 263 del 2002).

In secondo luogo la Corte ritiene la normativa contestata assolutamente legittima e giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità per certi versi simili a quelle già giudicate dalla stesa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 e n. 296 del 1993; ordinanza n. 263 del 2002), anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti (ordinanza n. 299 del 1999).

In assenza, pertanto, di un'esigenza costituzionale di parità di trattamento ed a fronte di una situazione di fatto in cui lo stesso verificarsi della "progressione di carriera" rappresenta un'eventualità di non sicura attuazione, pertanto, la norma sul tetto salariale non potrebbe dirsi irragionevole viste le sue finalità di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti.

In realtà, il limite temporale in parola è stato già ampliato e si prevede che lo possa essere ancor di più nel prossimo futuro. Ma, secondo la Corte (vedi sentenza 310) non è ravvisabile la lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, atteso che il legislatore può anche emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009); situazione che nella specie non può dirsi sussistente.

Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in

una dimensione solidaristica sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio (sentenza 310)

In Terzo luogo, entrambe le sentenze emesse respingono la tesi secondo la quale il terzo periodo dell'art. 9, comma 21, violerebbe anche gli artt. 2, 3 e 53 Cost. in quanto, trattenendo una parte dei compensi maturati con la promozione, imporrebbe ai dipendenti una prestazione patrimoniale in violazione del principio di capacità contributiva e senza alcuna considerazione del principio di progressività.

Al riguardo, richiamando la propria precedente giurisprudenza, La Corte Costituzionale precisa e chiarisce che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: 1) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; 2) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; 3) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964).

Di detti elementi non si ravviserebbe l'esistenza ragion per cui la norma censurata non avrebbe alcuna natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico né la disposizione realizzerebbe un'acquisizione al bilancio dello Stato che, anche in via indiretta, venga a fornire copertura a pubbliche spese.

Infine, la Corte (sentenza 310) fornisce un chiarimento in ordine alla posizione precedentemente espressa con la sentenza n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, relativo al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale di magistratura.

La pronuncia evidenzia in particolare le peculiari modalità di attribuzione dell'adeguamento, mediante acconti e conguagli, «per il solo personale della magistratura», ed ha riaffermato che attraverso tale meccanismo, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo la magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomarne l'autonomia e l'indipendenza, sottraendola alla dialettica negoziale. È su queste basi che essa ha quindi concluso che il relativo blocco eccede l'obiettivo di realizzare un «raffreddamento» della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 22, anche nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21, va quindi ricondotta alle specificità dell'ordinamento della magistratura, specificità non sussistenti nelle altre fattispecie.

Le due pronunce esaminate ipotizzano in senso negativo la definizione del contenzioso relativo alla costituzionalità del tetto salariale in riferimento anche alla nostra categoria.

Proprio negativo esito di questi contenziosi giurisdizionali mettono in luce la grande rilevanza dei risultati che il Siulp riesce a procurare alla categoria con la sua preziosa, instancabile ed insostituibile iniziativa politica.

Sotto questo aspetto sarà impossibile negare come le risorse che il Governo ha in ultimo stanziato per le forze di Polizia con la legge di stabilità in corso di approvazione, contribuiranno ad accrescere le risorse del secondo livello, con conseguenze sul reddito dei Poliziotti che, seppur non di grande entità, rappresentano comunque un

riconoscimento di specificità in un momento di generale involuzione economica.

Questo emerge in relazione a quanto espresso dalla suprema Corte rispetto ai ricorsi dei diplomatici (sentenza n.304/2013) e a quello del comparto scuola (sentenza n. 310/2013) e relativi ai profili di incostituzionalità della norma rispetto al tetto salariale.

In attesa della sentenza sui nostri ricorsi non possiamo esimerci dal fare una considerazione, pur volendo rimanere nell'alveo istituzionale che da sempre ci accompagna e rispetto al quale abbiamo sempre detto che le sentenze non si contestano, si rispettano, concernente i profili circa il lasso di tempo nel quale tale misura sta agendo.

Non vi è dubbio, infatti che mentre nella sentenza n.233/2013, concernente il tetto salariale dei magistrati, la suprema Corte afferma il profilo di incostituzionalità in funzione del fatto che il provvedimento, andando oltre l'anno e richiamando a sostegno di tale affermazione quanto affermato per un provvedimento analogo assunto dal Governo Amato nel 1992 e che durò solo un anno e che proprio per tale motivo venne ritenuto costituzionale, non poteva essere ritenuto costituzionale poiché gravava su una parte di cittadini e per un periodo troppo lungo, nelle due sentenze successive che abbiamo esaminato affermi che il periodo non è troppo lungo tanto da esporre gli interessati ad una disparità di trattamento.

Pur volendo mantenere il rispetto alle sentenze non vi è dubbio che qualche domanda nasce spontanea. Come è possibile che lo stesso periodo per i magistrati è considerato troppo lungo e pertanto fa nascere il profilo di incostituzionalità mentre lo stesso periodo per diplomatici e scuola non è sufficientemente lungo per avere la stessa sentenza?

In attesa della nostra di sentenza non resta che auspicare che i detrattori che asseriscono che anche la Corte Costituzionale sentenza più su profili politici che non giuridici abbiano torto e che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge.

Corso Lingua Inglese e Araba per iscritti SIULP Livello Base



La conoscenza delle lingue straniere, anche se di base, e della cultura di provenienza delle genti che abitano un territorio, consente lo stabilirsi di una relazione consapevole tra le persone. In quest'ottica la Link Campus University da sempre attenta alle culture del Mediterraneo ha deciso di promuovere un corso di lingua araba di livello base (A1) esclusivamente dedicato al personale di Polizia iscritto al SIULP.

Al termine del corso avendo superato con profitto l'esame finale sarà rilasciato un attestato di frequenza e i relativi CFU.

Struttura del corso: - N° Unità: 11

- N° Settimane: 11 -N° Lezioni: 22

- N° Ore: 44 + 3 ore per esame finale

Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale didattico specifico per il corso.

Costo: 100 euro a persona per 40 persone (il corso verrà avviato con minimo 20 iscritti)

Link Campus sta organizzando, inoltre, un corso di Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 ore ad accesso gratuito per gli iscritti SIULP. Minimo 40 partecipanti.

Per informazioni contattare: Kadri Abdouli o Andrea Pisaniello

Tel: 0039 06 40400201 Fax : 0039 06 40400248

Email: k.a@unilink.it - a.pisaniello@unilink.it

Concorso pubblico a 964 posti di allievo agente della Polizia di Stato



Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 6 dicembre 2013, i posti messi a concorso sono stati aumentati da 964 a 1083, con la seguente rideterminazione:

- n. 923 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno;
- n. 160 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Il 13 dicembre 2013 è avvenuta la pubblicazione del nuovo elenco, a seguito di rettifica della graduatoria finale e ampliamento, in prima aliquota, di 119 posti, dei candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, con la relativa posizione in graduatoria ed il voto finale risultante dalla somma dei voti della prova scritta e della valutazione titoli.

Molti colleghi hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare accesso agli atti per verificare la esatta determinazione del punteggio in relazione ai titoli posseduti.

L'esercizio del diritto di accesso è possibile ed esercitabile con apposita istanza da far pervenire Al Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione centrale del personale – Ufficio concorsi. L'istanza deve contenere i propri dati identificativi, il riferimento alla qualità di partecipante al concorso sostenuto e la specifica richiesta di poter accedere alla visione, con facoltà di estrarre copia, degli atti del fascicolo e delle schede relative alla prova scritta ed alla valutazione dei titoli.

Mobilità ferroviaria degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Riportiamo il testo della lettera inviata il 19 dicembre 2013 all'Ufficio Relazioni Sindacali finalizzata a raggiungere un'intesa che preveda agevolazioni per i colleghi che utilizzano il treno.

"Ci pervengono varie sollecitazioni attinenti alla mobilità ferroviaria sui treni a media e lunga percorrenza degli appartenenti alla Polizia di Stato.

La problematica è di evidente importanza per il personale in servizio nelle grandi città e costretto al pendolarismo dalla difficoltà di reperire un alloggio nella località di servizio.

Al riguardo, ci consta che il gestore ferroviario, attraverso una tessera (clc), permette ai propri dipendenti di viaggiare su tutti i treni pagando il diritto di ammissione ove previsto.

Si chiede, pertanto, di voler esaminare la possibilità di poter raggiungere intese convenzionali con Trenitalia, finalizzate a prevedere agevolazioni sotto forma di scontistica o altro, in favore dei colleghi che utilizzano il mezzo ferroviario, prevedendo condizioni differenziate e di maggior favore per gli appartenenti alla specialità della Polizia ferroviaria.

Nell'attesa di conoscere gli intendimenti al riguardo si inviano cordiali saluti."

INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave



Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedo sopra menzionato "può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli

altri soggetti individuati dalla norma".

L'Istituto elenca - nella circolare - i soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Forniture abiti civili per il personale della Polizia di Stato adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo anno 2013

Riportiamo il testo della lettera inviata il 19 dicembre 2013 all'Ufficio Relazioni Sindacali

"E' stato segnalato a questa O.S. che, con riferimento a quanto previsto dalla circolare Ministeriale nr. 600 dell'1 luglio 1998, per il corrente anno, diversamente da quanto disposto per le annualità precedenti, l'Amministrazione, invece di effettuare specifici accreditamenti presso le Prefetture nell'apposito capitolo di spesa, sta procedendo alla distribuzione di abiti completi agli operatori della Polizia di Stato che espletano servizio in abiti civili per l'essere addetti a particolari servizi istituzionali che non possono essere svolti in uniforme.

Peraltro, da comunicazioni diramate dagli uffici tecnico logistici di alcune Questure si evince che i capi di abbigliamento vengono prelevati da scorte tattiche in giacenza ultradecennale.

Nell'esprimere sconcerto per la mancata attivazione dei canali di informazione istituzionali si chiede di voler al più presto pianificare un incontro con la direzione Centrale dei Servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale per la risoluzione della problematica nel senso di corrispondere al personale interessato "buoni vestiario" per il corrente anno similmente a quanto disposto per l'anno 2012."

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI